CAMERA DEI DEPUTATI N 2393

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOPPETTI, MAROLI, FERRARI MARTE, LIOTTI, GAMBOLATO, BERNINI, FRANCESE, FURNARI, TAMBURINI

Presentata il 25 febbraio 1981

Norme per il riscatto a fini pensionistici dei periodi assicurativi da parte dei lavoratori « occasionali » dei porti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il lavoro portuale in Italia è sempre stato caratterizzato dalla saltuarietà conseguente alle modalità tipiche del trasporto marittimo che non consente di poter programmare la quantità e la qualità delle operazioni in modo predeterminato

Questo stato di cose si è manifestato fino a qualche tempo fa per la mancanza di una politica degli organici nei porti italiani e in parte per l'esistenza del lavoratore « occasionale »

Tale situazione consentiva al vettore marittimo di avere una amplissima scelta dei porti nei quali operare, in quanto un elemento determinante della potenzialità portuale, quale la manodopera, era soggetto ad una rilevante elasticità

Ciò era dovuto al fatto che accanto all'organico dei permanenti iscritti alla compagnia portuale era prevista la possibilità di impiego dei cosiddetti occasionali

Il Ministro della marina mercantile fu costretto ad intervenire in più occasioni e fin dal 1946, per dare ordine ad un problema che nel momento in cui creava non lievi conflitti sociali, si rivelava non adeguato al regolare svolgimento delle operazioni portuali perché lasciato alle richieste e quindi agli interessi esclusivi dell'utenza, ai quali per altro non si contrapponeva in modo efficace la compagnia portuale, date le caratteristiche su cui si basavano allora i guadagni dei lavoratori portuali permanenti incentrati tutti sulla tariffa di lavoro, senza alcuna altra garanzia

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n 328, relativo all'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, si dette una prima regolamentazione giuridica alla questione dell'occasionalato tramite l'articolo 194, che mentre consentiva l'impiego di altri lavoratori

oltre ai permanenti, imponeva l'istituzione di elenchi, tenuti dall'autorità marittima, ai quali iscrivere gli occasionali che davano « sicura garanzia per la disciplina e il buon andamento del lavoro »

In data 29 maggio 1952, con circolare n 7713/LP - par 9 - Titolo Porti serie IV n 96 il Ministero della marina mercantile, dava precise disposizioni alle autorità marittime periferiche, nei cui punti salienti, ai fini che ci proponiamo, stabiliva che

1) i lavoratori occasionali dovevano essere iscritti in un unico elenco,

2) la sicura garanzia, doveva essere raggiunta mediante accertamento del possesso da parte degli iscritti dei requisiti fisici e morali previsti dai nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 152 del regolamento marittimo (casellario giudiziale, certificato di buona condotta, idoneità fisica al lavoro portuale da accertarsi mediante visite sanitarie),

3) per i nuovi richiedenti si poneva come requisito, ai fini della loro iscrizione nelle liste degli occasionali, anche l'appartenenza agli elenchi dei lavoratori tenuti dagli uffici di collocamento presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

Ciò comportava per i lavoratori iscritti nelle liste degli occasionali, tenute dalla autorità marittima, la cancellazione dagli elenchi dei disoccupati

Le modifiche legislative apportate all'articolo 194, e le successive disposizioni amministrative del Ministero della marina mercantile si sono sempre mosse nel senso di prendere atto di un dato fondamentale consistente nel fatto che l'occasionale era un lavoratore portuale obbligato obiettivamente dalla presenza giornaliera nel porto, come e quanto un lavoratore permanente

Tant'è che l'evoluzione di questo processo ha portato al superamento dell'occasionalato attraverso l'introduzione dell'« avventiziato », come periodo temporaneo, superabile dopo due anni dall'entrata automatica e a pieno titolo tra i lavoratori permanenti delle compagnie o gruppi portuali

L'effettiva obbligatorietà della presenza giornaliera in porto degli occasionali è stata determinata da due esigenze fondamentali la prima che questa era la condizione per poter usufruire delle occasioni di lavoro che consentissero una retribuzione per la giornata lavorata che era legata alla presenza fisica del lavoratore al momento delle chiamate giornaliere, la seconda, che è ancora più importante, che i bandi di concorso per l'entrata nei permanenti, prevedevano nella valutazione dei titoli agli effetti della graduatoria, le giornate di lavoro fatte come occasionali nel porto

Pertanto più giornate di lavoro si riusciva a fare, più era assicurata la possibilità di vincere il concorso Tanto che questo titolo in effetti diveniva il fondamentale, nella determinazione della graduatoria stessa

Una configurazione di un rapporto di lavoro di fatto, a tempo indeterminato, si può desumere oltre che da quanto sopra riferito, per quanto attiene alle prerogative necessarie per essere iscritti negli elenchi o liste per gli occasionali, anche dal fatto che il Ministero della marina mercantile ha disposto con dei provvedimenti amministrativi norme che mirano a tenere conto

1) il punteggio per servizio militare calcolato sulla media delle giornate di lavoro in porto fatte dagli altri occasionali nel periodo in cui il concorrente prestava servizio militare,

2) lo stesso criterio doveva seguirsi anche per gli occasionali colpiti da infortunio sul lavoro, per il periodo di invalidità temporanea

Questa ipotesi è confermata anche dalle modalità previste per la corresponsione della gratifica speciale, la quale era fissata ad una quota pari al 17 per cento delle paghe realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, le quali prevedevano questi tempi di erogazione.

nel mese di agosto per la parte relativa alle paghe realizzate dal 1° aprile al 31 luglio,

nel mese di dicembre per la parte relativa alle paghe realizzate dal 1° agosto al 30 dicembre,

nel mese di gennaio dell'anno successivo per la parte relativa alle paghe del precedente mese di dicembre

I lavoratori occasionali erano pertanto lavoratori impegnati a tempo pieno nel porto e la loro attività, oltreché indispensabile, rappresentava un vero e proprio tirocinio agli effetti dell'acquisizione della professionalità necessaria per svolgere il lavoro portuale

Per queste ragioni riteniamo più che necessario presentare un provvedimento legislativo che consenta ai lavoratori occasionali dei porti, di poter recuperare, senza molti aggravi fiscali e in forme agevolate, i periodi non coperti da contribuzione INPS per mancanza di effettiva prestazione e quindi di poter ricostruire ai fini pensionistici l'anzianità rispondente all'intero periodo in cui hanno svolto l'attività in porto, come occasionali

C'è da rilevare, come ultima considerazione, che, in generale nei porti, e in particolare negli scali tradizionali, le modificazioni merceologiche (es petrolio al posto del carbone) e le innovazioni tecnologiche negli ultimi imballaggi e con i vettori specializzati, hanno imposto ai lavoratori lunghi periodi di permanenza nella condizione di occasionali, con danni rilevanti agli effetti della giusta maturazione dell'anzianità ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e dell'entità della pensione stessa

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge consente ai lavoratori portuali « occasionali » di riscattare, ai fini della pensione, i periodi il cui rapporto di lavoro era occasionale, cioè non coperto dall'assicurazione previdenziale

Con l'articolo 1 viene affermato il principio del riscatto con la individuazione dei soggetti che possono legittimamente esercitarlo

L'articolo 2 stabilisce termini e modalità per la presentazione delle domande, indicando nel contempo la certificazione da presentare a corredo delle stesse ed i soggetti a cui fa carico il rilascio della certificazione stessa

L'articolo 3 fissa la quota a carico del lavoratore per il pagamento dell'onere di riscatto, stabilendo in 26 il limite massimo annuo delle settimane riscattabili

La quota di riscatto può apparire non abbastanza congrua rispetto agli effetti sul piano delle prestazioni che la copertura assicurativa produce Al riguardo tuttavia va rilevato che si tratta in sostanza di provvedere con un atto di solidarietà a sanare una situazione di carenza della quale non si può far carico esclusivamente alla categoria interessata Non va dimenticato, come risulta dalla presente relazione, che il lavoratore « occasionale », indipendentemente dalla effettiva occasione di lavoro, era costretto ad una completa « disponibilità » quotidiana presso le strutture portuali, precludendosi in tal modo ogni possibilità per altre soluzioni occupazionali

L'articolo 4 fissa i criteri per il pagamento dell'onere di riscatto prevedendo – com'è nella consuetudine in casi analoghi – la possibilita del pagamento rateale Lo stesso articolo disciplina l'ipotesi della interruzione dei pagamenti delle rate e le conseguenze che tale comportamento produce

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

Ai lavoratori portuali iscritti in epoca anteriore al 1° gennaio 1980 negli appositi elenchi degli uffici preposti al controllo della disciplina del lavoro portuale con la qualifica di « occasionale » ai sensi dell'articolo 194 del regolamento marittimo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n 328, è concessa la facoltà di riscatto in tutto o in parte dei periodi non coperti da contribuzione assicurativa mediante iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS

ART 2

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente articolo 1 i lavoratori interessati possono presentare domanda presso la sede provinciale dell'INPS competente per territorio entro 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione degli uffici del lavoro portuale che attesti l'iscrizione del lavoratore nei registri secondo le modalità previste dall'articolo 118 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 3 marzo 1942, n 327, e dagli articoli 152 e seguenti, sezione II, titolo IV, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n 328, prima della data di entrata in vigore della presente legge e da una dichiarazione delle compagnie o dai gruppi portuali che convalidino il periodo in cui il lavoratore ha prestato attività lavorativa con qualifica di « occasionale »

ART 3

Ai fini dell'iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei pe-

riodi riscattabili, è posto a carico del richiedente un onere pari a lire 3 000 per ogni settimana non coperta da contribuzione

Non è consentito il riscatto per un periodo superiore alle 26 settimane per anno solare

ART 4

Il pagamento della somma posta a carico del lavoratore può essere effettuato, a domanda, in un numero non superiore a 12 rate mensili consecutive

In sede di liquidazione del trattamento di pensione l'estinzione delle rate residue viene operata direttamente dall'INPS con cadenza bimestrale mediante trattenuta sulla pensione

L'interruzione del pagamento rateale comporta la sospensione degli effetti del riscatto ai fini della erogazione delle prestazioni Qualora l'interessato, previa notifica dell'INPS, non provveda al ripristino dei versamenti entro i 90 giorni successivi alla ricezione della predetta notifica, la domanda di riscatto si intende revocata

ART 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*